



02 MAR. 2015



STATUTO ASSOCIATIVO

Articolo 1: Costituzione, denominazione e sede

1. L'Associazione denominata "Una Scuola per" è un'Associazione senza scopi di lucro, con sede in Mirandola (Modena), in Via Piemonte 34.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Eventuali modifiche della sede sociale nell'ambito del Comune di Mirandola potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto sociale. In caso d'iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Articolo 2: Scopi e finalità

1. L'Associazione "Una Scuola per", ispirandosi ai principi della solidarietà e della gratuità si prefigge come scopo di:
 - a) sviluppare interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari e, in particolare, promuovere e diffondere la cultura della solidarietà attraverso la raccolta di erogazioni liberali, donazioni in denaro, con lo scopo di sostenere la ricostruzione o la riqualificazione di edifici pubblici con particolare attenzione all'edilizia scolastica;
 - b) promuovere e favorire l'educazione alla solidarietà nelle scuole primarie di tutto il territorio nazionale, anche attraverso iniziative di formazione rivolte al corpo docente;
 - c) valorizzare l'opera del volontariato e della gratuità in occasione di calamità ed emergenze;
 - d) sostenere il mondo della scuola e gli obiettivi educativi rivolta ai minori e in particolare a coloro che versano in situazioni di difficoltà di tipo sanitario, sociale, economico o di apprendimento.
2. In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - a) promuovere la collaborazione nelle attività di ricostruzione materiale e sociale con particolare attenzione all'ambito scolastico e alla formazione rivolta a minori;
 - b) promuovere la solidarietà reciproca tra scuole di territori diversi in occasione di emergenze e calamità e per specifici progetti di promozione della solidarietà e del volontariato;
 - c) collaborare con enti pubblici o privati nel raggiungimento degli scopi sociali;
 - d) svolgere le attività che si rivelino in concreto utili al perseguimento degli scopi sociali.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata nell'ambito dei scopi di cui al precedente comma 1, su presentazione di regolare documentazione e comunque entro i limiti di spesa preventivamente stabiliti e comunicati dall'Assemblea degli associati.
4. La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi altra diversa forma di lavoro subordinato e/o parasubordinato e/o di natura autonoma che possa essere eventualmente instaurata con l'Associazione.

Articolo 3: Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e quindi per la copertura delle spese ordinarie e straordinarie di gestione, oltre che per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento degli scopi associativi da:
 - a) liberalità in denaro e/o in natura dei Soci;
 - b) liberalità in denaro e/o in natura di privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) donazioni di qualsiasi genere e natura e lasciti testamentari;
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio entro il mese di

